



*In sintesi i provvedimenti che si affiancano a quelli disposti per le imprese in generale*

# DL Rilancio: le misure a sostegno del turismo

Accanto a misure di interesse generale per le imprese, dall'esenzione Irap per le realtà con ricavi non superiori a 250 milioni, al contributo a fondo perduto per quelle con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro, il Decreto Rilancio prevede alcuni interventi specifici per il settore turistico. Li ricordiamo di seguito in sintesi.

\*\*\*

## **Esenzione Imu**

All'articolo 177 è stabilita una "Esenzione dall'imposta municipale propria - Imu per il settore turistico". Sono esentati dalla prima rata Imu relativa all'anno 2020 in scadenza il prossimo 16 giugno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

## **Credito d'imposta per le locazioni**

All'articolo 28 è concesso un "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda". Nello specifico, per il settore alberghiero, il Decreto prevede un credito d'imposta in favore dei soggetti non proprietari dell'immobile in cui si svolge l'attività, pari al 60% del canone in caso di contratti di locazione immobiliare e al 30% in caso di affitto d'azienda. Il credito d'imposta è commisurato al canone relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, e per le strutture ricettive con attività stagionali ai mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere.

## **Tax credit vacanze**

E' prevista dall'articolo 176. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari

con Isee non superiore a 40 mila euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è riconosciuto a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

- le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione presso una singola impresa turistico ricettiva,
- il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con l'impresa ricettiva, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta. Lo sconto applicato dall'impresa ricettiva viene rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

## **Fondi turismo**

Un "Fondo turismo" è introdotto dall'art. 178 ed è finalizzato a sostenere il settore mediante operazioni di mercato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo sottoscriverà quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di *acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili* destinati ad attività turistico-ricettive. Un altro Fondo viene istituito (art. 180) per il *ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate* derivanti dalla mancata riscossione dell'impo-



sta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Viene stabilito il ruolo di "responsabile del pagamento" dell'imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato dalla giurisprudenza "agente contabile", con l'attribuzione di compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione. Inoltre, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei termini per il versamento delle imposte (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato). Un ulteriore Fondo (art. 182), con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, viene creato a sostegno delle agenzie e dei tour operator. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto stabilirà le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori. Infine nasce il Fondo *Promozione Turistica in Italia* (art. 179), con dotazione 2020 di 20 milioni. Servirà a realizzare iniziative per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. Un Decreto del Mibact determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le modalità di assegnazione delle stesse.

